

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2414

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OSNATO, MOLLICONE, TOCCALINI**

Modifiche all'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di sanzioni per la riproduzione e l'utilizzazione illecite di opere o materiali multimediali protetti dal diritto d'autore

*Presentata il 20 maggio 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'acquisizione illecita dei contenuti multimediali protetti dal diritto d'autore, e l'altrettanto illecita diffusione dei medesimi contenuti tramite sistemi di *internet protocol television* (IPTV) in grado di raggiungere anche le reti domestiche, costituiscono una seria minaccia per la libertà d'azione, la competitività e le prospettive di crescita dei soggetti economici operanti in alcuni settori, ad esempio quelli degli eventi sportivi e della produzione cinematografica e radiotelevisiva, decisamente significativi, dunque meritevoli di tutela, non solo per la dimensione finanziaria o la capacità reddituale e occupazionale, ma anche per l'intrinseco valore culturale dei prodotti e servizi offerti.

Secondo uno studio recente, nel 2023 l'intero settore radiotelevisivo ha generato ricavi per 8,9 miliardi di euro, di cui una

quota significativa è rappresentata dalla componente a pagamento (*pay-tv*). In quest'ultimo segmento, circa la metà dei ricavi è legata alla trasmissione in diretta (*streaming*), in grande espansione soprattutto grazie alle opportunità offerte dalla trasmissione a banda larga, che secondo alcune stime potrebbe raggiungere l'88 per cento degli utenti della *pay-tv* nel 2026. Lo sviluppo tecnologico non lascia indietro neppure la trasmissione televisiva digitale terrestre « in chiaro », interessata dalla transizione verso il nuovo *standard* DVB-T2 (*digital video broadcasting – second generation terrestrial*).

A fronte di questa continua evoluzione, che chiama il legislatore a operare scelte rilevanti anche sotto il profilo delle risorse finanziarie da destinare, restano purtroppo allarmanti i dati relativi all'illegalità nel-

l'acquisizione e nella riproduzione delle opere dell'ingegno: secondo una recente indagine sull'intrattenimento audiovisivo in generale (*film, serie tv e fiction, programmi vari ed eventi sportivi in diretta*), nel 2023 si sono verificati circa 319.000 atti di pirateria, nonostante una marcata contrazione dal 2016 (oltre 668.000); l'incidenza degli atti di pirateria sulla popolazione di utenti di età pari ad almeno 15 anni, però, si attestava circa al 40 per cento (in leggero decremento rispetto al picco del 2021).

La proliferazione di soggetti non autorizzati neppure all'emissione radiotelevisiva, che illecitamente acquisiscono contenuti protetti dal diritto d'autore e altrettanto illecitamente li diffondono, costituisce una seria minaccia non solo per il buon funzionamento della concorrenza e del mercato, ma anche per la correttezza e l'affidabilità dei contenuti trasmessi, rischiando di prestare il fianco anche alla disinformazione o a pratiche comunque distorsive della pubblica opinione.

Nel novellare la legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore, la legge 14 luglio 2023, n. 23, ha tra l'altro inteso responsabilizzare tutti gli utenti finali affinché si rivolgano ai canali che riproducono opere dell'ingegno (segnatamente radiotelevisive) con modalità del tutto lecite, evitando soluzioni che, presentandosi agli utenti finali come « scorciatoie » a buon mercato, in realtà danneggiano un comparto rilevante del sistema produttivo. Allo stesso tempo, il summenzionato intervento normativo ha rafforzato i presidi, già previsti nell'ordinamento, contro chi, ponendo in essere condotte illecite al fine di ottenere un ingiusto vantaggio economico, viola gli altrui diritti alla riproduzione delle opere dell'ingegno.

L'articolo 174-ter della legge n. 633 del 1941, come da ultimo novellata dalla citata legge n. 93 del 2023, prevede sanzioni amministrative per chi, commettendo un illecito diverso da quelli oggetto delle disposizioni sulle « difese e sanzioni penali » di cui al titolo III, capo III, sezione II, della medesima legge n. 633 del 1941, « duplica, mette a disposizione, riproduce [...] opere o materiali protetti », anche in elusione delle

« misure tecnologiche di protezione », nonché « acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni » della legge in parola, o fa altrettanto rispetto a « attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche ».

La sanzione amministrativa pecuniaria è attualmente prevista nella misura di 154 euro, maggiorabile fino a 5.000 euro in presenza di determinate aggravanti, quali la recidiva o un « fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o nolggiate ». Sono anche previste pene accessorie, quali la confisca del materiale utilizzato e la pubblicazione della notizia sulla stampa quotidiana nazionale o (nei casi più gravi) anche su periodici di riferimento del mondo dello spettacolo, fino alla revoca di licenze e autorizzazioni tanto per la diffusione radiotelevisiva quanto per l'attività produttiva o commerciale *in re ipsa*, se l'illecito è commesso da soggetti imprenditori, ancorché, si intende, per finalità diverse da quelle « commerciali » di cui all'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941.

Inoltre la citata legge n. 93 del 2023 ha conferito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) la potestà di adottare provvedimenti che impongano ai prestatori di servizi (*internet*, o comunque di connettività) di disabilitare l'accesso ai contenuti illeciti, bloccandone la trasmissione ai dispositivi che illegalmente li riproducono. In determinate circostanze relative alla modalità della trasmissione (ad esempio, se in diretta o in prima visione), l'AGCOM adotta un provvedimento cautelare abbreviato, senza contraddittorio, su istanza dei titolari dei diritti violati o di soggetti ufficialmente riconosciuti tra quelli abilitati a effettuare segnalazioni, iscritti nel registro di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, in materia di servizi digitali. I destinatari del provvedimento sono tenuti ad eseguirlo entro trenta minuti dalla comunicazione.

In forza delle disposizioni sopra richiamate, si configura, da un lato, una responsabilità penale per chi trae un vantaggio pecuniario o altra utilità economica dalla riproduzione illecita di contenuti protetti dal diritto d'autore in violazione delle norme poste a presidio della proprietà intellettuale di cui agli articoli 171 e seguenti della legge n. 633 del 1941 (nello specifico, l'articolo 171-ter) e, dall'altro lato, una responsabilità amministrativa per chi fruisce della riproduzione illegale o tenta di fruirne procurandosi materiale all'uopo predisposto di cui all'articolo 174-ter della medesima legge n. 633 del 1941. Dal combinato disposto delle citate disposizioni discende che, in sostanza, l'applicabilità dell'articolo 174-ter è circoscritta ai casi in cui la violazione del diritto d'autore avvenga per finalità personali, tipicamente ascrivibili agli utenti finali, come confermato dalla previsione di sanzioni meramente amministrative.

Tuttavia, l'aver individuato una responsabilità in capo agli utenti, e non già in via esclusiva alle loro controparti organizzate che traggono profitto da un illecito posto in essere con modalità strutturate, rappresenta un'innovazione significativa rispetto alle norme preesistenti. Per contrastare tali fenomeni è necessario che la legge preveda disposizioni di natura penale che operino come deterrente contro lo svolgimento « organizzato » di tali attività, stabilendo altresì che le autorità competenti, amministrativa e giudiziaria, operino un coordinamento più efficace ai fini dell'attività repressiva, come già previsto dalla citata legge n. 93 del 2023. Allo stesso tempo, un analogo deterrente dovrebbe essere previsto anche nei confronti degli utenti finali, pur con sanzioni meramente amministrative. Attual-

mente, la legge sulla protezione del diritto d'autore appare contribuire al primo dei due obiettivi in maniera adeguata e proporzionale; quanto al secondo obiettivo, invece, l'entità delle vigenti sanzioni pecuniarie sembra particolarmente tenue nonché inidonea a scoraggiare i fruitori di servizi IPTV illegali dal reiterare la propria condotta.

Per i motivi sopra esposti, l'articolo 1 della presente proposta di legge, pur mantenendo l'impianto normativo vigente, dispone l'incremento, secondo una proporzione di circa 3,25 volte, dell'ammontare delle sanzioni previste dall'articolo 174-ter della citata legge n. 633 del 1941. In particolare, al comma 1, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 154 di cui al comma 1 del citato articolo 174-ter è innalzato a euro 500; al comma 2, l'importo massimo della sanzione amministrativa sino a euro 5.000 per i casi di particolare gravità di cui al comma 2 del medesimo articolo 174-ter è aumentato fino a euro 16.233,77.

Tenuto conto che le modifiche proposte importerebbero nuove entrate per il bilancio dello Stato, senza comportare alcun onere per la finanza pubblica, l'articolo 2 dispone che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della legge sono destinate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (cosiddetta « legge cinema »). Tale destinazione appare conforme con l'obiettivo di fornire sostegno economico all'intera filiera e, nello specifico, ai progetti d'investimento delle imprese che ne fanno parte.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633)*

1. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, la parola: « 154 » è sostituita dalla seguente: « 500 »;

*b)* al comma 2, la parola: « 5.000 » è sostituita dalla seguente: « 16.233,77 ».

## Art. 2.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge sono destinate al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

